

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

ALLEGATO A
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“BIOETICA&PERSONA
Gruppo Cattolico Interdisciplinare
O.N.L.U.S.”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Art. 1

(Costituzione)

1. E' costituita, con sede in Torino, Corso Francia, 128 , l'Associazione denominata:
“BIOETICA&PERSONA - Gruppo Cattolico Interdisciplinare – O.N.L.U.S.”, organizzazione
non lucrativa di attività sociale, di seguito detta Associazione.

Art. 2

(Finalità)

1. L'Associazione, con la sua presenza nella Società civile ed in particolare nell'ambito della
cultura torinese, ha lo scopo di realizzare un impegno, alla luce della dottrina della Chiesa,
nella ricerca e nella divulgazione in campo bioetico, al servizio della dignità integrale
dell'uomo con particolare attenzione ai temi emergenti della bioetica.

Nell'ambito di tali criteri, essa ha come scopo prevalente quello di assistere direttamente
(apportando un sostegno morale, psicologico e terapeutico) grazie all'ausilio di soci volontari,
persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari. Tale attività verrà svolta presso i locali della Parrocchia Santa Margherita, Strada
San Vincenzo 146, Torino, nei giorni di giovedì (dalle ore 15 alle ore 16,30) e sabato (dalle
ore 9 alle ore 12).

Le altre finalità perseguite dall'Associazione sono le seguenti:

- promuovere ricerche, anche interdisciplinari, sui problemi etici connessi alle scienze biologiche, mediche e dell'ambiente;
- contribuire allo sviluppo delle attività didattiche attinenti la bioetica, nonché alla diffusione delle informazioni sui temi inerenti la bioetica;
- organizzare attività formative, rivolte prevalentemente al personale della sanità e della scuola, agli studenti e a chi altro abbia interesse alle problematiche poste dalla bioetica;
- realizzare scambi scientifici e culturali con Istituzioni e Centri, italiani e stranieri, che perseguono analoghe finalità;

LE M 

- costituire e/o collaborare alla costituzione di un Centro di documentazione sulla bioetica, nella città di Torino, a disposizione di studiosi e ricercatori;
- promuovere attività editoriali, anche elettroniche ed audiovisive, incentrate sui problemi della bioetica;
- svolgere qualificata attività divulgativa sulle questioni attinenti la bioetica.

2. L'Associazione è apartitica, ha durata illimitata e struttura democratica e non ha fini di lucro.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili che immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purchè tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi".

Art. 3

(Soci)

1. Sono soci dell'Associazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del comitato.

3. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per :

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri (o del collegio arbitrale) il quale decide in via definitiva.

4. E' prevista, altresì, la figura di socio onorario.

Art. 4

(Diritti e obblighi dei soci)

1. I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5

(Organi)

Le bf &

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vice presidente;
- il segretario;
- il tesoriere;
- il collegio dei probiviri;
- il collegio dei revisori dei conti.



Art. 6

(Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci all'Associazione.
2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso mediante posta elettronica ovvero, qualora necessario, via posta ordinaria nel qual caso il termine suddetto decorre dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
5. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del consiglio direttivo;
 - eleggere i componenti del collegio dei probiviri (ove se ne preveda la costituzione);
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti, (ove se ne preveda la costituzione);
 - approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;

RE def R

- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 6;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
- Costituire commissioni e comitati.

Art. 7

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da cinque a sette membri. Esso può cooptare altri tre membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente mediante posta elettronica, almeno quattro volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - assumere il personale;
 - affidare incarichi professionali
 - eleggere il presidente ed il vice presidente;
 - nominare il segretario ed il tesoriere;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 8

(Presidente)

1. Il presidente, che è anche il presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.
2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3° e 7, comma 2°.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo ed è responsabile dei comunicati ufficiali dell'Associazione.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente o dal componente del consiglio direttivo più anziano di età.

Art. 9

(Segretario)

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio direttivo, collegio dei probiviri e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi due se ne preveda la costituzione;
- predisporre, unitamente al tesoriere, lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di settembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di marzo;

Art. 10

(Tesoriere)

1. Il tesoriere coadiuva il segretario con i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri della contabilità interna dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo;
- sostituisce il segretario in caso di impedimento di questi.

Art. 11

(Collegio dei probiviri)

1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

3. Esso giudica ex bono et aequo senza formali procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Art. 12

(Collegio dei revisori dei conti)



1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dall'art. 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 13

(Gratuità e durata delle cariche)

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ad esse spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in dipendenza dell'incarico. Il Consiglio Direttivo potrà tuttavia riconoscere, nei limiti previsti dalla legge, un compenso a chi, ricoprendo cariche sociali o essendo socio, sia autorizzato, per la propria professionalità, a svolgere specifiche attività di didattica, formazione, divulgazione e ricerca nonché alla loro organizzazione.
2. Le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 14

(Risorse economiche)

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 15

(Quota sociale)

